TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Napoli: I Sezione, 7 ottobre 2004, n. 13585

Il commissario prefettizio, quale organo straordinario preposto alla gestione , ha tutti i poteri spettanti agli organi comunali disciolti. Nell'esercizio di tali poteri il commissario può adottare ogni provvedimento ritenuto non solo necessario ma solo utile, compresa l'adozione di una variante al piano regolatore generale.

Omissis.
Va innanzitutto esaminata la censura di incompetenza dedotta col motivo n. 3.
Assumono i ricorrenti, in termini peraltro molto stringati, che la gravata delibera, di variante al P. R. G. reiterativa di un vincolo urbanistico scaduto ex art. 2 della L. n. 1187/1968, investe la potestà di regolamentazione urbanistica del territorio comunale. Essa pertanto sarebbe di stretta competenza del Consiglio Comunale, non sostituibile dal Commissario Prefettizio.
La tesi non può essere condivisa.
Dalla documentazione in atti-vedasi relazione istruttoria relativa alla delibera commissariale n. 11 16 gennaio 2001 di approvazione degli indirizzi per l'aggiornamento del Piano Regolatore Generale- si evince che il predetto Commissario è stato nominato dal Prefetto di Napoli in relazione allo scioglimento del Consiglio Comunale di ….
Come organo straordinario preposto alla gestione comunale, per il periodo, s'intende, in cui l'Ente resta privo dei suoi organi istituzionali, il Commissario prefettizio, ove non sia diversamente stabilito dal decreto di nomina, ha tutti i poteri che spettano agli organi comunali disciolti e nell'esercizio dei poteri stessi può adottare ogni provvedimento che ritenga necessario o anche soltanto utile (C.d. S. Sez. V, 15.6.71 n. 543).
In tal senso può trarsi argomento, proprio nella materia che ci occupa, dall'art. 8 della legge Urbanistica che prevede come rimedio contro l'inerzia serbata dal Consiglio Comunale nell'adozione del P.R.G., la nomina di un Commissario per la formazione di tale strumento urbanistico.
Se tale Commissario è legittimato a sostituirsi al Consiglio Comunale quando tale organo non assuma alcuna iniziativa nell'avvio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico generale, non si vede perché lo stesso potere non debba essere riconosciuto al Commissario prefettizio quando il Comune sia stato sciolto e manchi l'organo istituzionalmente deputato all'adozione del predetto strumento urbanistico.
Non va del resto dimenticato che il Piano adottato dal Commissario, è comunque suscettibile di revisione da parte del Consiglio Comunale, una volta ricostituito, e che quest'ultimo organo, istituzionalmente titolare della potestà urbanistica, ne riacquista anche l'esercizio effettivo, con possibilità al limite, di "abrogare" il Piano precedentemente adottato dal Commissario.
Omissis.